



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.  
PROMOZIONE. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE  
E AGROALIMENTARI.

**Responsabile di settore Gennaro GILIBERTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 8422 - Data adozione: 18/04/2024**

Oggetto: PNRR - Bando attuativo alla sottomisura "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" prevista all'interno della M2 C1 - Investimento 2.3 "Innovazione e Meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" del PNRR. Adeguamento alle disposizioni del DM del MASAF 0144081 del 26/03/2024.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2024

Numero interno di proposta: 2024AD009335

## IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa a la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento ed il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuandone l'impatto sociale ed economico;

Visto il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, ed in particolare l'articolo 17 che reca il principio di non arrecare un danno significativo ("Do no significant harm" - DNSH);

Visto il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Preso atto che il PNRR si articola in sedici Componenti raggruppate in sei Missioni in coerenza con i sei Pilastri del citato Regolamento UE 2021/241, M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, M3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile, M4 Istruzione e ricerca, M5 Inclusione e coesione, M6 Salute;

Visto il PNRR – Missione 2 componente 1 (M2C1) – Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" all'interno della quale è prevista la sottomisura "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione";

Visto il Decreto Ministeriale dell'8 agosto 2023, n. 0413219, recante la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare ed in particolare l'allegato 1;

Visto il Decreto Ministeriale del 26 marzo 2024, n. 0144081, recante modifiche al DM n. 0413219 dell'8 agosto 2023 con il quale sono state definite le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1368 del 27/11/2023 "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 1 (M2C1) – Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" – Approvazione delle "Disposizioni specifiche per l'attuazione della Sottomisura "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" e delle "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari" ed in particolare l'Allegato A, che costituisce parte integrante del suddetto atto;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 26952 del 30/11/2023 che ha approvato il bando che dà attuazione alla sottomisura "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" prevista all'interno della M2 C1 I2.3 del PNRR e sue ss.mm.ii;

Preso atto che il DM 0144081/2024 va a modificare le disposizioni contenute nel DM n. 0413219/2023 come descritte di seguito:

1. articolo 1 comma 1 (Finalità) ultima alinea nel quale viene stabilito che, per quanto concerne gli aiuti “de minimis” si applica il Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 al posto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 previsto dal DM n. 0413219/2023;
2. articolo 5 comma 5 (Beneficiari, criteri di ammissibilità e aree di intervento) nel quale vengono aggiunti i noleggi fra gli investimenti non ammessi al sostegno;
3. articolo 6 comma 2 lettera b) (criteri, intensità dell’aiuto e anticipazione) in cui è stabilito che la spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al successivo articolo 7, comma 4, è pari ad euro 35.000,00 per i punti a) e c), anche in modalità combinata, e ad euro 70.000,00 per il punto b), anche in modalità combinata con i punti a) o c). Proposte progettuali di importo superiore a detti limiti potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato nei limiti della menzionata spesa ammissibile fino ad un massimo di euro 35.000,00 per le lettere a) e c), anche in modalità combinata, e fino ad un massimo di euro 70.000,00 per la lettera b), anche in modalità combinata con i punti a) o c);
4. articolo 6 comma 3 è stabilito che l’anticipazione finanziaria fino al 30% è riferita al contributo concesso e non alla spesa ammissibile;
5. articolo 7 (Interventi, spese ammissibili) in cui è stato aggiunto il comma 8 in cui è specificato, che in linea con quanto specificato nell’Allegato 1, Sezione IX, paragrafo “controlli amministrativi e contabili”, punto d), la congruità dei costi può essere valutata in riferimento a un prezzario di costi massimi per categoria di beni, ovvero tramite il ricorso a costi standard. I preventivi non sono presentati in caso di acquisto di beni o loro combinazioni tali da non essere replicabili o sostituibili con altri beni presenti sul mercato;
6. articolo 11 comma 2 (Regime di aiuti) che è stato modificato stabilendo che per le micro, piccole e medie imprese agro-meccaniche, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, si applica il regime “de minimis” disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell’arco del triennio solare mobile;
7. Allegato I - Sezione I – Interventi e spese ammissibili in cui sono state corrette le lettere relative alle intestazioni di descrizione degli investimenti riportati nel paragrafo;
8. Allegato I – Sezione II – Modalità di riassegnazione delle risorse finanziarie, punto 2 in cui vengono puntualizzate le modalità di riassegnazione, da parte del Masaf, di ulteriori fondi necessari per finanziare progetti utilmente collocati in graduatoria;
9. Allegato I – Sezione III – che modifica il cronoprogramma in particolare per quanto riguarda alcune fasi procedurali post presentazione delle domande di sostegno;
10. Allegato I – Sezione IX – Procedure e modalità di esecuzione dei controlli sugli investimenti da parte delle Regioni e Province autonome competenti – Paragrafo controlli amministrativi in cui la perizia asseverata viene sostituita con una relazione di cui al punto di controllo n. 4 ex post della Scheda A - DNSH;
11. Allegato I, Scheda A – Scheda A – Checklist DNSH sono stati modificati i seguenti punti di controllo nei modi di seguito descritti:
  - a) punto di controllo di cui alla riga 2 in cui con riferimento ai documenti da presentare in fase ex ante è stato aggiunto “ove previsto” dopo le parole “fornitore/distributore”;
  - b) punto di controllo di cui alla riga 5 in cui è stata specificato che in caso di assenza di un’etichetta ambientale di tipo I, l’impresa dovrà presentare un’autodichiarazione del produttore/fornitore relativa alla rispondenza dell’apparecchiatura acquistata al principio del DNSH in coerenza con il Regolamento (UE) 2020/852. Tale autodichiarazione è utilizzata anche laddove l’iscrizione al registro RAEE non sia prevista dalla normativa vigente per specifiche apparecchiature elettroniche. In alternativa al punto 5 è possibile rispondere al

- punto 6;
- c) punto di controllo di cui alla riga 6: in cui è stato specificato che il punto 6 è alternativo al punto 5;
- d) punto di controllo di cui alla riga 7: in cui è stato aggiunto che qualora non sia disponibile la dichiarazione, richiamata nel punto in oggetto, che attesta che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non supera il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE, l'impresa dovrà fornire una dichiarazione del produttore che riporti il valore di consumo (in Watt) di corrente presa da unità esterna. Tale dato dovrà essere incluso nella valutazione complessiva dei consumi di cui ai punti 1 ex ante (categoria a.) e 4 ex post (categorie a. e c.);

Considerato che alcuni dei punti sopra richiamati non vanno a modificare le disposizioni contenute nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del Decreto Dirigenziale n. 26952/2023 e sue ss.mm.ii per le seguenti motivazioni:

- ) i noleggi, di cui al punto 2) del precedente paragrafo del presente atto (di seguito precedente paragrafo), poiché già inseriti fra le spese non ammissibili;
- ) le disposizioni sull'anticipazione finanziaria di cui al punto 4) del precedente paragrafo poiché il bando non prevede l'erogazione di un anticipo;
- ) la correzione delle lettere relative alle intestazioni di descrizione degli investimenti di cui al punto 7) del precedente paragrafo in quanto influente per il bando;
- ) le disposizioni sulla riassegnazione delle risorse finanziarie di cui al punto 8) del precedente paragrafo e le modifiche del cronoprogramma di cui al punto 9) in quanto il bando in merito a questi punti rinvia a quanto stabilito nel DM;

Considerato che la modifica di cui al punto 5) del precedente paragrafo (preventivi) secondo quanto previsto nella Sezione IX dell'Allegato I del DM 413219/2023 prevede che sia necessaria una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati con un sistema di valutazione adeguato quale il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione;

Considerato che in assenza di preventivi, come previsto al punto a) dell'art. 2 del DM n. 0144081/2024, la valutazione della congruità va fatta attraverso la costituzione di un comitato di valutazione;

Considerato che i tempi sia per la sua costituzione che per la successiva fase di valutazione delle spese richieste potrebbero non conciliare con le tempistiche fissate dal DM n. 0144081/2024, per la conclusione delle attività istruttorie;

Considerato che nel paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza" contenuto nell'Allegato A che costituisce parte integrante del DD n. 26952/2023 e sue ss.mm.ii è stabilito che *"Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione del richiedente, nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare, che giustifichi la scelta del bene e i motivi di unicità del preventivo proposto"*;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, già disciplinato nel bando la casistica indicata al precedente punto 5);

Considerato che la modifica di cui al punto 6 del precedente paragrafo (applicazione del regime de minimis) non va ad incidere sulle modalità applicative contenute nel paragrafo "Regimi di Aiuto"

contenuto nell'Allegato A che costituisce parte integrante del Decreto Dirigenziale n. 26952/2023 e sue ss.mm.ii in quanto è già previsto che agli investimenti realizzati da imprese agro-meccaniche, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria si applica il de minimis extra agricolo;

Considerato opportuno allineare le disposizioni dell'Allegato A, che costituisce parte integrante del Decreto Dirigenziale n. 26952/2023 e sue ss.mm.ii, con le restanti disposizioni contenute nel DM 0144081/2024 come di seguito descritto:

1) al secondo capoverso del paragrafo "Finalità" la dicitura "*Decreto Ministeriale del Masaf n. 0413219 del 08/08/2023*" è sostituita con "*Decreto Ministeriale del Masaf n. 0413219 del 08/08/2023 come modificato con Decreto Ministeriale del Masaf n. 0144081 del 26/03/2024*";

2) il punto 6 del paragrafo "Definizioni" è sostituito con "*6. De minimis "extra agricolo": Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 riguardante l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De minimis" (Guce L del 15/12/2023) che sostituisce il Regolamento UE n. 1407/2013 (Guce L 352/I del 24/12/2013). A tal fine ogni rimando nel bando al Regolamento UE n. 1407/2013 deve essere riferito al Regolamento UE n. 2023/2831*";

3) il paragrafo "Regimi di aiuto" è così modificato:

- il titolo del punto 2 è sostituito con "*De minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 (extra agricolo)*";

- al termine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso "*Le dichiarazioni rese attraverso la compilazione dell'allegato 7 del presente bando là dove richiamano le disposizioni di cui al Reg. UE 1407/2013 si intendono riferite a quelle contenute nel Reg. UE n. 2023/2831*";

4) il punto 7 del paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" è così sostituito "*nel caso di contributi concessi in "De minimis", ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento UE n. 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno stato membro ad una impresa unica non può superare 300 mila euro nell'arco del triennio solare mobile*";

5) il primo, secondo e terzo comma del paragrafo "Massimali e minimali" sono così sostituiti "*La spesa massima ammissibile, è pari ad euro 35.000,00 per gli investimenti di cui alle lettere a) e c) del paragrafo "Interventi finanziabili", anche in modalità combinata, e ad euro 70.000,00 per gli investimenti di cui alla lettera b) del paragrafo sopra richiamato, anche in modalità combinata con le lettere a) o c). Proposte progettuali di importo superiore a detti limiti potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato nei limiti della menzionata spesa ammissibile fino ad un massimo di euro 35.000,00 per le lettere a) e c), anche in modalità combinata, e fino ad un massimo di euro 70.000,00 per la lettera b), anche in modalità combinata con le lettere a) o c)*";

6) il punto 4 del paragrafo "Modalità di rendicontazione delle spese" è modificato come segue:

- la dicitura "perizia asseverata da un tecnico indipendente abilitato, sottoscritta in firma digitale che attesti" è sostituita con la dicitura "*la relazione di cui al punto di controllo n.4 ex post della scheda A-DNSH dalla quale risulti anche*";

- la dicitura "Alla perizia dovrà essere allegato" è sostituita con la dicitura "*Alla relazione dovrà essere allagato*";

7) dopo la sesta alinea del paragrafo "Rinvio" è aggiunta la seguente dicitura "*Il Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 riguardante l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De minimis"*";

8) l'Allegato 1 – check list DNSH (Scheda A – DM Masaf) è così modificato:

- il punto 2 "Ex ante" della colonna "Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) da acquisire e conservare a cura del richiedente del finanziamento" dopo la dicitura "fornitore/distributore" è aggiunta la dicitura "*, ove previsto,*";

- il punto 5 "Ex ante" della colonna "Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) da acquisire e conservare a cura del richiedente del finanziamento" l'ultima

frase è sostituita con quanto segue *“In caso di assenza di un’etichetta ambientale di tipo I, l’impresa dovrà presentare un’autodichiarazione del produttore/fornitore relativa alla rispondenza dell’apparecchiatura acquistata al principio del DNSH in coerenza con il Regolamento (UE) 2020/852. Tale autodichiarazione è utilizzata anche laddove l’iscrizione al registro RAEE non sia prevista dalla normativa vigente per specifiche apparecchiature elettroniche. In alternativa al punto 5 è possibile rispondere al punto 6”*;

- il punto 6 “Ex ante” della colonna “Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) da acquisire e conservare a cura del richiedente del finanziamento” l’ultima frase è sostituita con quanto segue *“Il punto 6 è alternativo al punto 5”*;

- il punto 7 “Ex ante” della colonna “Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) da acquisire e conservare a cura del richiedente del finanziamento” al termine del capoverso è aggiunto quanto segue *“Qualora non sia disponibile la dichiarazione, richiamata nel punto in oggetto, che attesta che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non supera il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell’Allegato III dei criteri GPP UE, l’impresa dovrà fornire una dichiarazione del produttore che riporti il valore di consumo (in Watt) di corrente presa da unità esterna. Tale dato dovrà essere incluso nella valutazione complessiva dei consumi di cui ai punti 1 ex ante (categoria a.) e 4 ex post (categorie a. e c.)”*;

9) al quarto capoverso dell’Allegato 7 la dicitura “1407/2013” è sostituita con la dicitura “2831/2023”;

Tenuto conto che le modifiche e integrazioni sopra richiamate producono effetti migliorativi sia per il raggiungimento degli obiettivi fissati per la misura M2C1 Intervento 2.3 sia sulle domande di aiuto già presentate per il bando in oggetto;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, modificare l’Allegato A, che costituisce parte integrante del Decreto Dirigenziale n. 26952/2023 e sue ss.mm.ii, al fine di adeguarlo alle disposizioni del DM n. 0144081 del 26/03/2024 come di sopra riportato;

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, di

1. modificare l’allegato A, che costituisce parte integrante del Decreto Dirigenziale n. 26952/2023 e sue ss.mm.ii, al fine di adeguarlo alle disposizioni del DM n. 0144081 del 26/03/2024 come di seguito riportato:
  - a. al secondo capoverso del paragrafo “Finalità” la dicitura *“Decreto Ministeriale del Masaf n. 0413219 del 08/08/2023”* è sostituita con *“Decreto Ministeriale del Masaf n. 0413219 del 08/08/2023 come modificato con Decreto Ministeriale del Masaf n. 0144081 del 26/03/2024”*;
  - b. il punto 6 del paragrafo “Definizioni” è sostituito con *“6. De minimis “extra agricolo”:* Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 riguardante l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “De minimis” (Guce L del 15/12/2023) che sostituisce il Regolamento UE n. 1407/2013 (Guce L 352/1 del 24/12/2013). A tal fine ogni rimando nel bando al Regolamento UE n. 1407/2013 deve essere riferito al Regolamento UE n. 2023/2831”;
  - c. il paragrafo “Regimi di aiuto” è così modificato:
    - ) il titolo del punto 2 è sostituito con *“De minimis ai sensi del Regolamento (UE) n.*

2023/2831 (extra agricolo)”;

-) al termine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso *“Le dichiarazioni rese attraverso la compilazione dell’allegato 7 del presente bando là dove richiamano le disposizioni di cui al Reg. UE 1407/2013 si intendono riferite a quelle contenute nel Reg. UE n. 2023/2831”*;

- d. il punto 7 del paragrafo *“Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari”* è così sostituito *“nel caso di contributi concessi in “De minimis”, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento UE n. 2023/2831 l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno stato membro ad una impresa unica non può superare 300 mila euro nell’arco del triennio solare mobile”*;
- e. il primo, secondo e terzo comma del paragrafo *“Massimali e minimali”* sono così sostituiti *“La spesa massima ammissibile, è pari ad euro 35.000,00 per gli investimenti di cui alle lettere a) e c) del paragrafo “Interventi finanziabili”, anche in modalità combinata, e ad euro 70.000,00 per gli investimenti di cui alla lettera b) del paragrafo sopra richiamato, anche in modalità combinata con le lettere a) o c). Proposte progettuali di importo superiore a detti limiti potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato nei limiti della menzionata spesa ammissibile fino ad un massimo di euro 35.000,00 per le lettere a) e c), anche in modalità combinata, e fino ad un massimo di euro 70.000,00 per la lettera b), anche in modalità combinata con le lettere a) o c)”*;
- f. il punto 4 del paragrafo *“Modalità di rendicontazione delle spese”* è modificato come segue:
- la dicitura *“perizia asseverata da un tecnico indipendente abilitato, sottoscritta in firma digitale che attesti”* è sostituita con la dicitura *“la relazione di cui al punto di controllo n.4 ex post della scheda A-DNSH dalla quale risulti anche”*;
  - la dicitura *“Alla perizia dovrà essere allegato”* è sostituita con la dicitura *“Alla relazione dovrà essere allagato”*;
- g. dopo la sesta alinea del paragrafo *“Rinvio”* è aggiunta la seguente dicitura *“Il Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 riguardante l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “De minimis”*;
- h. l’Allegato 1 – check list DNSH (Scheda A – DM Masaf) è così modificato:
- il punto 2 *“Ex ante”* della colonna *“Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) da acquisire e conservare a cura del richiedente del finanziamento”* dopo la dicitura *“fornitore/distributore”* è aggiunta la dicitura *“, ove previsto,”*;
  - il punto 5 *“Ex ante”* della colonna *“Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) da acquisire e conservare a cura del richiedente del finanziamento”* l’ultima frase è sostituita con quanto segue *“In caso di assenza di un’etichetta ambientale di tipo I, l’impresa dovrà presentare un’autodichiarazione del produttore/fornitore relativa alla rispondenza dell’apparecchiatura acquistata al principio del DNSH in coerenza con il Regolamento (UE) 2020/852. Tale autodichiarazione è utilizzata anche laddove l’iscrizione al registro RAEE non sia prevista dalla normativa vigente per specifiche apparecchiature elettroniche. In alternativa al punto 5 è possibile rispondere al punto 6”*;
  - il punto 6 *“Ex ante”* della colonna *“Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) da acquisire e conservare a cura del richiedente del finanziamento”* l’ultima frase è sostituita con quanto segue *“Il punto 6 è alternativo al punto 5”*;
  - il punto 7 *“Ex ante”* della colonna *“Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) da acquisire e conservare a cura del richiedente del finanziamento”* al termine del capoverso è aggiunto quanto segue *“Qualora non sia disponibile la dichiarazione, richiamata nel punto in oggetto, che attesta che il consumo*

*tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non supera il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE, l'impresa dovrà fornire una dichiarazione del produttore che riporti il valore di consumo (in Watt) di corrente presa da unità esterna. Tale dato dovrà essere incluso nella valutazione complessiva dei consumi di cui ai punti 1 ex ante (categoria a.) e 4 ex post (categorie a. e c.)”;*

- i. al quarto capoverso dell'Allegato 7 la dicitura “1407/2013” è sostituita con la dicitura “2831/2023”;
2. di partecipare il presente atto ai soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

## **CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

### **Positivo con errata corrige**

Al 16° cpv. della narrativa, primo alinea, leggasi : "Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, già disciplinata nel bando la casistica indicata al precedente punto 5)";

## **CERTIFICAZIONE**